

## COMUNE DI FANO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI  
URBANI E RURALI DEL COMUNE DI FANO


### REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILASEI (2006) questo giorno ventuno (21) del  
mese di dicembre alle ore 12,10 nella Residenza Municipale e,  
precisamente, nell’ufficio del Segretario Generale S. -----

Innanzitutto a me dott. Giuseppe De Leo Segretario Generale S. del  
Comune di Fano sono personalmente comparsi i Signori:-----

1) Giorgio Cigna nato a Napoli il 30 luglio 1957, domiciliato per  
la carica a Fano, il quale, in forza dei poteri attribuitigli dal  
provvedimento sindacale n. 29 del 29.9.2006 ed ai sensi dell’art. 97  
del Dec. Leg. vo 267/2000, interviene nel presente atto in nome e per  
conto del Comune di Fano di seguito denominato “Comune”;-----

2) Filippo Panicali, nato a Fano il 9 luglio 1974, domiciliato a  
Fano per la carica, in qualità di presidente del Consiglio di  
Amministrazione dell’ASET Holding SPA, con sede in Fano, Via  
Nolfi n. 3/a partita IVA 02122270412 iscritta al n. 02122270412  
del registro delle imprese CCIAA di Pesaro e Urbino, il quale  
interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto di ASET  
Holding SPA, in forza dei poteri a lui attribuiti con deliberazioni  
del Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2006, di seguito  
denominato “Gestore”: -----



A. SEGRETARIO GENERALE S.  
(Dott. Giuseppe DE LEO)

ASET Holding S.p.A.  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:  
Premesso che: -----



a) il Comune è detentore del 97,16% del Capitale Sociale di ASET Holding SPA, società appositamente costituita dal Comune per la gestione delle proprietà e di servizi pubblici locali, avente le caratteristiche di cui all'art. 113, comma 13 del T.U.E.L., la cui proprietà è statutariamente assicurata in capo agli Enti Pubblici locali;-----

b) Il Comune di Fano con deliberazione n. 329 del 15.12.2006, agli atti del Comune, ha deliberato l'affidamento nella forma "in house" alla società Aset Holding S.p.A. del servizio di illuminazione votiva dei propri cimiteri; -----

c) l'Assemblea dei soci di Aset Holding S.p.A, in data 18.12.2006, ai sensi dell'art.10 dello Statuto societario ha deliberato in merito all'affidamento del servizio di illuminazione votiva al Gestore a far data dall'1.1.2007, unitamente al testo del presente contratto di servizio;-----

d) la società ha nell'ambito del proprio oggetto statutario anche la gestione dei servizi cimiteriali in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali; esercizio dei servizi funebri ed attività connesse;-----

e) l'attività di che trattasi (lampade votive) deve essere svolta nel



**ASET Holding S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali

rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio secondo il regolamento del Servizio approvato dal Comune di Fano e con il coordinamento, l'indirizzo ed il pieno controllo da parte del Comune:-----

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, le parti medesime **convengono e stipulano quanto appresso:** -----


#### Art.1 – OGGETTO

Le premesse costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente contratto.-----

Il contratto ha per oggetto l'espletamento da parte del Gestore delle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici esclusivamente afferenti le lampade di illuminazione votiva delle tombe dei cimiteri urbani e rurali del Comune di Fano. Il gestore provvede altresì a tutti gli interventi di messa a norma degli impianti. Per il servizio di che trattasi il Comune metterà a disposizione a titolo gratuito, appositi locali presso i cimiteri al fine di consentire al gestore lo stoccaggio del materiale di consumo elettrico necessario a garantire l'ordinario funzionamento del servizio.-----

#### Art. 2 – AMPLIAMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il Comune nella realizzazione di nuove tombe predisporrà tutti gli interventi necessari all'estensione della rete elettrica finalizzata all'illuminazione votiva.-----



16/01/14

**ASET Holding S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. **Filippo Panicali**



E' obbligo del Gestore provvedere al passaggio dei cavi ed al collegamento delle nuove reti a quella esistente. Le opere e/o gli impianti realizzati dal gestore rimangono di proprietà del Comune senza indennizzi o risarcimenti comunque denominati.-----

#### Art. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna ad eseguire la gestione e manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali nel rispetto dello specifico regolamento comunale provvedendo altresì alla messa a norma degli impianti.-----



Il Gestore provvederà a stipulare/subentrare a sua cura e spese nei contratti di fornitura di energia elettrica in essere con Enel o altro fornitore abilitato per la fornitura delle reti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali.-----

Il gestore deve provvedere anche a quanto segue:-----

- a) allaccio di ogni lampada votiva richiesta;-----
- b) fornitura e ricambio delle lampade votive non funzionanti;---
- c) fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione delle lampade votive alla tensione necessaria;-----

#### Art. 4 – RESPONSABILITA'

Il Gestore è responsabile nei confronti dell'utenza per la regolare esecuzione del servizio ritenendo sollevato ed indenne il Comune sia civilmente che penalmente da ogni e qualsiasi danno che potrà derivare dall'espletamento del servizio senza eccezione alcuna. A tal fine il gestore stipula idonee polizze assicurative per danni arrecati a terzi o alle strutture comunali cimiteriali.-----



**SET Holding S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicci



Art. 5 - DURATA

Il presente contratto di servizio ha efficacia dall'1.1.2007 e ha durata pari a quella prevista per la Società, ovvero sino al 31.12.2050.-----

Art. 6 – CONTROLLO E VERIFICHE

In relazione a quanto stabilito all'art. 5 del contratto di servizio tra Aset Holding S.p.A. ed il Comune di Fano è facoltà dei dirigenti competenti in materia di servizi cimiteriali, LL.PP. o loro incaricati, di procedere all'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile per l'analisi del servizio o anche procedere ad accertamenti ed ispezioni.-----



Ogni sei mesi la Società trasmetterà al Comune di Fano una relazione sull'andamento della gestione.-----

Art. 7 – CORRISPETTIVI DEL GESTORE E MODALITA' DI ADEGUAMENTO

Quale corrispettivo per l'esecuzione del servizio il gestore ha diritto al pagamento da parte dell'utente delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Tali tariffe, da aggiornarsi annualmente a far data dall'1.1.2008, dovranno prevedere almeno il recupero periodico dell'inflazione (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato sulla G.U. di dicembre e riferito al mese di Novembre dell'anno precedente.----

**Deposito cauzionale**

Per ogni richiesta di allacciamento l'utente dovrà versare, unitamente ai costi di allaccio ed alla quota annuale, un deposito



Le Dite

**ASET Holding S.p.A.**  
Il Residente  
Dott. Filippo Panicali



cauzionale pari ad 1/3 del canone annuale del servizio richiesto. Il deposito verrà restituito all'utenza al momento della disdetta/rescissione del contratto salvo quanto disposto in caso di morosità al successivo art. 10 .-----

### **Spese di istruzione pratica di allacciamento**


Per ogni richiesta di allacciamento l'utente dovrà versare unitamente ai costi di allaccio, alla quota parte annuale ed al deposito cauzionale, una somma pari ad € 10,00, a titolo di servizio di istruzione pratica.-----

Il deposito cauzionale e le spese di istruzione pratica di allacciamento di cui sopra dovranno essere annualmente aggiornati dal gestore nel limite di cui all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato sulla G.U. di dicembre e riferito al mese di Novembre dell'anno precedente.-----

Eventuali incrementi eccedenti l'indice ISTAT delle tariffe, dovranno essere richiesti preventivamente dal Gestore al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno, e dovranno essere debitamente corredati di analitiche cause a base dell'incremento (quali a titolo esemplificativo: elettricità, mano d'opera, prodotti e materiali di consumo) i medesimi avranno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo dell'adozione da parte della Giunta Comunale.-----

### **Art. 8 - CANONE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE**

Per l'affidamento del servizio il Gestore è tenuto a corrispondere



Il Comune di ...  
(Dott. ...)



**ASET Holding S.p.A. 6**  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali



al Comune una compartecipazione del 5% (cinque per cento) sull'importo dei canoni, al netto dell'IVA, che il Gestore introiterà dagli utenti.-----

La compartecipazione dovrà essere versata annualmente dal gestore al Comune, previa fatturazione entro il 30.6 dell'anno successivo al periodo di fatturazione (esempio- compartecipazione sui canoni 2007: da erogarsi entro il 30.6.2008).-----

Ai soli effetti fiscali si dà atto che l'importo annuo del contratto è pari ad € 12.000,00.-----

#### Art. 9 - CONTRATTI IN ESSERE, NUOVI UTENTI E RINNOVI

Il gestore subentrerà senza soluzione di continuità nei contratti in essere con l'utenza al 31.12.2006. I contratti di fornitura si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga disdetta scritta dell'utente il cui effetto sarà coincidente con la scadenza dell'anno in corso. Il servizio di illuminazione votiva deve essere richiesto dall'utenza al gestore che provvederà quindi all'allaccio come disposto dall'art. 2 del presente contratto. (Le richieste di disdetta dell'illuminazione votiva avranno efficacia con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate).-----

#### Art. 10 - CANONI DI UTENZA MODALITA' DI VERSAMENTO

I canoni di utenza dovranno essere pagati al gestore annualmente con versamenti anticipati che dovranno intervenire entro 30 gg. dal



ASET Holding S.p.A.  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali



ricevimento da parte degli utenti del relativo bollettino.-----

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, il gestore provvederà ad inviare un apposito sollecito all'utente moroso, con invito a pagare entro 15 giorni dal ricevimento.-----

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Gestore provvederà a rescindere il contratto con conseguente sospensione dell'erogazione del servizio ed il recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla legge, incamerando altresì il relativo deposito cauzionale.-----



Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada votiva, dovrà estinguere il relativo debito residuo, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento e provvedere al riversamento del deposito cauzionale.-----

Il ritardato pagamento da parte dell'utente dei canoni annuali rispetto ai termini indicati e richiesti dalla società comunale comporterà l'automatica applicazione degli interessi di mora.-----

Il primo canone annuale, dovrà essere pagato alla stipula del contratto di fornitura, unitamente al canone di allaccio per un importo pari ai mesi residui alla scadenza dell'anno.-----

#### Art. 11 – CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria sarà decisa mediante ricorso a Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto da ciascuna delle parti e un terzo, che sarà



La Ditta  
**ASET Holding S.p.A.**  
Il Presidente &  
Dott. Filippo Panicali





Presidente del collegio stesso, nominato dai primi due. La parte che intenderà promuovere il giudizio arbitrale comunicherà all'altra parte, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il nome del proprio Arbitro ed i quesiti che intende sottoporre al Collegio invitandola a procedere alla nomina dell'Arbitro. La parte così notificata dovrà, a sua volta, comunicare nello stesso modo il nome del proprio Arbitro e gli eventuali quesiti entro 20 giorni dalla ricevuta notificata. In difetto di ciò, la parte diligente avrà diritto di rivolgersi al presidente del Tribunale di Pesaro affinché nomini l'Arbitro per la parte che trascurò di farlo al termine anzidetto. Il terzo Arbitro sarà nominato dai detti due Arbitri entro il termine di 20 giorni. Trascorso tale termine senza che essi abbiano proceduto alla nomina del terzo Arbitro, ciascuna delle parti avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pesaro affinché nomini il terzo Arbitro. Il terzo Arbitro, presidente del Collegio Arbitrale, convocherà il Collegio entro 15 giorni dall'avvenuta accettazione della nomina. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto ma non saranno vincolati all'osservanza di formalità procedurali ad eccezione del rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. Essi stabiliranno anche il compenso da attribuirsi al Collegio e fisseranno altresì a carico di quale parte ed in quale proporzione tra le parti devono essere posti il compenso e le spese di giudizio. Gli Arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione del Collegio, salvo proroga nei modi di legge. La sede del Collegio Arbitrale sarà in Fano, dove sarà pronunciato

**ASET Holding S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali

il lodo, ma esso potrà riunirsi altrove.-----

#### Art. 12 – CONCLUSIONI

I rapporti tra il Comune e il gestore per l'esercizio del servizio di illuminazione votiva sono regolati dal presente contratto. Per quanto non previsto dallo stesso si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Le parti si obbligano a rivedere il presente contratto in virtù di modifiche legislative afferenti i servizi in questione. -----

#### Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n. 196/2003, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

#### Art. 14 – SPESE

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'ASET Holding S.p.A. che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma di € 2.402,68 salvo conguaglio, così suddivise € 259,85 per bolli e imposta di registro ed 2.142,83 per diritti di segreteria. -----

#### Art. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40, D.P.R.

Le Ditta  
**ASET Holding S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. Filippo Panicali

26.4.1986, n.131.-----

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono  
i seguenti: -----

- Aset Holding S.p.A. – n. 02122270412 -----

- Comune di Fano - n.00127440410-----

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto  
scritto a macchina su n. 3 fogli resi legali, di cui occupa n. 10  
pagine e n. 11 righe della pagina n. 11 che ho letto alle parti le  
quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro  
volontà e insieme a me lo hanno sottoscritto in calce a tutte le  
pagine del presente contratto. -----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. per approvazione  
espressa e separata del contenuto delle clausole di cui ai punti  
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.-----

ALL "A"




**REGOLAMENTO  
PER  
L'ESECUZIONE DEL  
SERVIZIO  
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  
NEI CIMITERI  
DEL COMUNE  
DI FANO**

COMUNE DI FANO  
Atto di deliberazione n. di **CONSIGLIO**  
n. **329** del data **15.12.2006**  
di cui fa parte integrante  
IL SEGRETARIO GENERALE



Approvato con deliberazione C.C. nr. . del .....

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(*Dr. s. C. Cigna (Gergio)*)



## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FANO**

### ***ART. 1 Oggetto del regolamento***

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri urbani e rurali del Comune di Fano, nel rispetto, oltrechè del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- c) al "Regolamento comunale di polizia mortuaria";
- d) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati presso gli uffici del gestore del servizio, assumendosi l'impegno di pagare la tassa di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica e manutenzione.

### **ART. 2 Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio, viene erogato dalla società di proprietà comunale denominata Aset Holding Spa, con sede legale in Fano. Il Comune affida pertanto alla propria società tutti gli obblighi di regolare esecuzione del servizio, la quale eserciterà la propria attività sotto l'indirizzo ed il controllo del Comune fermo restando l'impiego di risorse ed attrezzature proprie.

*(Firma)*  
IL SINDACO GENERALE  
(Dott. Carlo Vergini)



### ***ART. 3 Campo di applicazione***

Il servizio sarà assicurato, a richiesta dagli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe e cappelle di famiglie;
- d) di colombari, ossari limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione delle nuove tombe o cappelle dovranno prevedere predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

### ***ART. 4 Orario del servizio e sospensione***

Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo.

L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

### ***ART. 5 Tariffe — Pubblicità delle tariffe***

Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato dalla società del Comune che applicherà le speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe saranno annualmente aggiornate a cura dal Gestore nel limite di cui all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato sulla G.U. di dicembre e riferito al mese di Novembre dell'anno precedente.

Eventuali incrementi annuali eccedenti l'indice Istat, dovranno essere richiesti preventivamente dal Gestore al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno e dovranno essere debitamente corredati delle cause a base dell'incremento, (elettricità, mano d'opera, prodotti e materiali di consumo...), i medesimi avranno comunque effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo dell'adozione da parte della Giunta comunale.



Le tariffe saranno così costituite:

1- spese fisse di impianto comprendenti:

a) la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;

2- canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:

a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;

b) l'erogazione dell'energia elettrica.

Per ogni richiesta di allacciamento l'utente dovrà versare unitamente ai costi di allaccio e ed alla quota parte annuale un deposito cauzionale pari ad 1/3 del canone annuale del servizio richiesto, oltre alle spese di istruzione pratica

Qualsiasi modifica della tariffa eccedente l'adeguamento Istat annuale s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di Giunta, e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche dovrà disdire il contratto.

#### ***ART. 6 Modalità per il pagamento del canone***

Il canone di allacciamento dovrà essere pagato secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune e la società di gestione. Il mancato pagamento del canone di allacciamento entro i termini richiesti comporterà l'annullamento e l'inefficacia della richiesta di allacciamento, la disdetta del contratto e la sospensione del servizio.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento, deposito cauzionale e spese di istruzione pratica.

Il ritardato pagamento da parte dell'utente dei canoni annuali rispetto ai termini indicati e richiesti dalla società comunale comporterà l'applicazione degli interessi di mora nei termini di legge.

#### **ART. 7 Durata della convenzione**

  
Il Sindaco  
(Dott. Carlo Chiarini)





La durata del contratto di fornitura del servizio sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale, lo stesso deve essere richiesto dall'utenza al gestore, che provvederà quindi all'allaccio. I contratti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga disdetta scritta dell'utente il cui effetto sarà coincidente con la scadenza dell'anno in corso. Le richieste di disdetta, dell'illuminazione votiva, avranno efficacia con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

#### ***ART. 8 Richiesta di utenza***

La richiesta di allacciamento potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con effetto dalla sottoscrizione del contratto con la società comunale solo per le zone già servite da impianto di illuminazione votiva. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Le lampadine verranno fornite dalla società comunale che assicurerà altresì gli adempimenti di allacciamento e manutenzione ordinaria come disciplinato da contratto di servizio.

#### ***ART. 9 Divieti e competenze***

E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.

Ricorrendone le circostanze, la società del Comune avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

**COMPETENZE DELLA SOCIETA' DEL COMUNE:**

IL SINDACO GENERALE  
(Dott. Carlo Giorgio)



I compiti e le funzioni attribuite alla società comunale saranno disciplinate nell'ambito del contratto di servizio stipulato con il Comune.

**COMPETENZE DELL'UTENTE:**

- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

***ART. 10 Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto***

La società comunale provvederà al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze, subentrerà, senza soluzione di continuità in tutti i contratti in essere al 31.12.2006 e stipulerà direttamente i contratti per le nuove forniture.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, la società comunale, notificherà agli interessati, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine non inferiore a 30 giorni.

***ART. 11 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento***

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 01.01.2007

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

*Fano, 11/12/2006*  
*Il Sindaco*  
*Roberto Geronzi*

Prospetto allegato c)

**PROSPETTO CANONI E TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DI FANO**

*Per la fornitura del servizio di illuminazione votiva all'utenza dovranno essere applicate le seguenti tariffe oltre Iva nei termini di legge.*

**Canone per nuovi allacciamenti:**

	validi sino al 31.12.2006	validi dal 01.01.2007
per una lampada	€ 7,54 oltre Iva;	€ 8,51 oltre Iva;
per due lampade	€ 8,26 oltre Iva	€ 9,33 oltre Iva ;
per tre lampade	€ 9,04 oltre Iva	€ 10,20 oltre Iva;
per quattro lampade	€ 9,76 oltre Iva	€ 11,02 oltre Iva ;
per cinque lampade	€ 10,33 oltre Iva	€ 11,66 oltre Iva ;
per sei lampade	€ 10,90 oltre Iva	€ 12,31 oltre Iva ;
per cappella	€ 37,65 oltre Iva	€ 42,51 oltre Iva;

**Canone annuale di fornitura**

	validi sino al 31.12.2006	validi dal 01.01.2007
per ogni lampada	€ 10,95 oltre Iva;	€ 12,50 oltre Iva;

*Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. del 21 /12/2006*

